


**COMUNE DI CREVALCORE**

**Provincia di Bologna**



**REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO  
DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI  
AGRICOLI**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DI VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI AGRICOLI**

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **Creazione del mercato su area pubblica**

**Art. 1** – Ambito di applicazione

**Art. 2** - Comitato di coordinamento e di gestione del mercato

**Art. 3** – Funzionamento e compiti del Comitato di coordinamento e di gestione del mercato

**Art. 4** – Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato

**Art. 5** – Prodotti agricoli in vendita

**Art. 6** – Gestione del mercato di vendita diretta prodotti agricoli

**Art. 7** – Adempimenti per la partecipazione al mercato di vendita di prodotti agricoli

**Art. 8** - Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli

**Art. 9** – Servizi destinati ai clienti

**Art. 10** – Prezzi

**Art. 11**– Orari di vendita e di accesso al mercato

**Art. 12** – Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato

**Art. 13** - Circolazione dei veicoli all'interno del mercato

**Art. 14** - Attività di vigilanza

**Art. 15** – Sospensione dell'accesso al mercato

**Art. 16** - Esclusione dall'accesso al mercato

### **TITOLO II**

#### **Autorizzazione del Mercato su area privata**

**Art. 17** - Requisiti dei mercati su area privata

### **TITOLO III**

#### **Disposizioni finali**

**Art. 18** – Validità del Regolamento

**Art. 19** – Disposizioni transitorie e finali

**Allegato A):** Disciplinare del mercato

## **TITOLO I**

### **Creazione del mercato su area pubblica**

#### **Art. 1**

*(Ambito di applicazione)*

1. I mercati agricoli di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile possono essere costituiti su area pubblica con delibera della Giunta Comunale che individui l'area di svolgimento.
2. L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dall'art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007, dal presente Regolamento, dal Disciplinare del mercato allegato al presente Regolamento e dalle altre norme statali, regionali, comunali vigenti in materia.
3. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 8 del D.Lgs n. 228/2001.

#### **Art. 2**

*(Comitato di coordinamento e di gestione del mercato)*

1. Al fine di ottenere un valido risultato organizzativo, è individuato un soggetto di coordinamento e gestione del mercato contadino, definito Comitato.
2. Il Comitato è nominato con Decreto Sindacale ed è composto da tre componenti designati dalle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative e da un componente designato dall'Amministrazione Comunale con funzione di Presidente. In caso di cessazione di uno dei componenti e nell'impossibilità di nomina da parte dell'associazione di riferimento, il Presidente indica al Sindaco il rappresentante scegliendolo tra le ditte abitualmente partecipanti al Mercato.

#### **Art. 3**

*(Funzionamento e compiti del Comitato di coordinamento e di gestione del mercato)*

1. Al Comitato sono affidate dal Comune le seguenti attività:
  - a. individuazione dei calendari di presenza;
  - b. redazione della graduatoria delle imprese ammesse al mercato secondo i criteri di priorità indicati nel punto 5 del Disciplinare allegato al presente Regolamento;
  - c. eventuale turnazione delle imprese secondo i criteri stabiliti nel punto 5 del Disciplinare allegato al presente Regolamento;
  - d. gestione degli spazi del mercato individuati;
  - e. gestione delle strutture utilizzate dagli imprenditori;
  - f. gestione delle attrezzature e impianti per lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. f) del presente Regolamento;
  - g. gestione dei rapporti con l'Azienda USL;
  - h. verifica del rispetto della stipulazione delle assicurazioni da parte degli imprenditori;
  - i. controllo sulle imprese che nelle giornate di vendita rispettino quanto stabilito nel Disciplinare del mercato;
  - j. verifica e controllo dei prezzi;
  - k. definizione col Comune delle attività di comunicazione e promozione dei prodotti territoriali;
  - l. gestione degli eventi divulgativi e promozionali del territorio;
  - m. segnalazione al Comune nei casi previsti dall'art. 15, comma 1 del presente Regolamento.
  - n. possibilità di effettuare verifiche all'interno dell'azienda al fine di verificare la provenienza dei prodotti

#### **Art. 4**

*(Soggetti ammessi alla vendita diretta nel mercato)*

1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati di cui all'articolo 1, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, prodotti dei soci, ovvero

forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, nonché le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Sono ammessi alla vendita i soggetti costituiti in A.T.I (Associazioni temporanee di imprese).

2. I soggetti ammessi alla vendita secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, devono rispettare le seguenti condizioni:

a. ubicazione dell'azienda agricola o, in caso di società, delle aziende agricole dei soci, nell'ambito territoriale della Regione Emilia Romagna;

b. essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

3. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui al comma 1 del presente articolo, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

#### **Art. 5**

*(Prodotti agricoli in vendita)*

1. Nei mercati agricoli di vendita diretta è consentita la vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione. La manipolazione e/o trasformazione è comunque sempre da intendersi riferita ai prodotti provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli.

2. Sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi a quanto previsto nel Disciplinare del mercato, alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.

3. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione, limitatamente alla affettatura, alla vendita a peso previo frazionamento e attività similari, dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico – sanitarie (Reg. CE 852/04 e 853/04 e altre specifiche normative di settore).

#### **Art. 6**

*(Gestione del mercato di vendita diretta prodotti agricoli)*

1. Con specifica delibera di Giunta Comunale verrà istituito il mercato di cui al presente regolamento. Il provvedimento dovrà disciplinare le seguenti caratteristiche.

a. Svolgimento

b. Periodicità

c. Ubicazione

d. Superficie complessiva

e. Totale posteggi (oppure numero massimo operatori ammessi)

f. Domanda di partecipazione e scheda descrittiva aziendale

#### **Art. 7**

*(Adempimenti per la partecipazione al mercato di vendita di prodotti agricoli)*

1. L'ammissione al mercato di vendita di prodotti agricoli è subordinata alla previa presentazione al Comune sede del mercato della comunicazione di inizio attività di vendita al dettaglio prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e la domanda di partecipazione al mercato, allegando la scheda descrittiva dell'azienda.

2. Gli imprenditori agricoli, dovranno altresì provvedere agli adempimenti previsti dal regolamento 852/2004 CE e dagli artt. 18 e 19 del regolamento 178/02 CE relativi alla rintracciabilità.

3. Una volta raccolte le domande ed esperita la necessaria istruttoria il Comune trasmette entro il termine di 10 giorni dallo svolgimento del mercato contadino tutta la documentazione relativa alle istanze pervenute al Comitato di coordinamento del mercato che, in base ai posteggi disponibili, stila una graduatoria seguendo i criteri fissati dal Disciplinare di mercato, utile per la selezione delle aziende che potranno partecipare al mercato. La graduatoria viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune sede del mercato e dell'ammissione o meno viene fatta comunicazione

diretta agli interessati.

4. Le imprese inserite nella graduatoria devono comunicare tempestivamente al Comitato di coordinamento del mercato ogni modifica apportata rispetto a quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nella scheda descrittiva dell'azienda.

5. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Comitato procede alla rettifica della graduatoria delle imprese ammesse al mercato, alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della nuova graduatoria e a darne comunicazione agli interessati.

6. Nell'ambito del mercato ciascun operatore può essere assegnatario di un solo posteggio.

7. Gli spazi di vendita non occupati nel giorno di svolgimento del mercato, sono assegnati direttamente mediante assegnazione temporanea alle aziende agricole che seguono nella graduatoria .

8. E' obbligatorio per i partecipanti al mercato il pagamento dei costi relativi all'occupazione dell'area.

#### **Art.8**

*(Attività correlate alla vendita diretta di prodotti agricoli)*

1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento secondo quanto previsto dal Disciplinare del mercato. Potranno essere realizzate anche sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.

#### **Art.9**

*(Servizi destinati ai clienti)*

1. Il Comune favorisce la fruibilità del mercato agricolo di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati.

#### **Art. 10**

*(Prezzi)*

1. L'imprenditore è tenuto ad esporre l'elenco dei prodotti e i relativi prezzi in modo ben visibile.

I prezzi dei prodotti agricoli vengono verificati sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. j) del presente Regolamento.

#### **Art. 11**

*(Orari di vendita e di accesso al mercato)*

1. L'orario di vendita e l'accesso al mercato sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, nella quale vengono indicati i limiti di orario di accesso all'area per l'allestimento dei banchi di vendita e i limiti di orario di sgombero dell'area.

#### **Art. 12**

*(Requisiti igienico sanitari del mercato, delle attrezzature e del personale addetto al mercato)*

1. I mercati agricoli di vendita diretta devono essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004, di tutte le normative specifiche in vigore e, per quanto compatibili dei vigenti regolamenti comunali di Igiene.

2. Le strutture mobili, i locali e distributori automatici per la vendita di alimenti debbono, essere situate, progettate e costruite - nonché mantenute pulite e sottoposte a regolare manutenzione - in modo tale da evitare rischi di contaminazione - in particolare da parte di animali - e di intrusione di animali infestanti.

3. a. le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare; devono essere composti da materiali lisci, lavabili, resistenti alla corrosione e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti allo scopo;

b. devono essere previste opportune misure per la pulizia e, se necessario, la disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;

c. laddove le operazioni connesse al settore alimentare prevedano il lavaggio degli alimenti, occorre provvedere affinché esso possa essere effettuato in condizioni igieniche adeguate;

d. devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito e l'eliminazione in

condizioni igieniche di sostanze pericolose o non commestibili, nonché dei rifiuti (liquidi o solidi);  
e. i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione;

#### **Art. 13**

*(Circolazione dei veicoli all'interno del mercato)*

1. Le assegnazioni dei posteggi devono essere effettuate compatibilmente con la necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
2. Gli operatori devono agevolare il transito nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare lo spazio assegnato prima dell'orario stabilito.

#### **Art. 14**

*(Attività di vigilanza)*

1. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il Comune accerta il rispetto del presente Regolamento, nonché delle disposizioni di cui al Decreto Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007.
2. Il Comitato di coordinamento e gestione del mercato verifica il rispetto del Disciplinare di mercato e, in particolare effettua i controlli previsti dall'art. 3, comma 1, lettera l) ed effettua le segnalazioni al Comune nei casi previsti dall'art. 15, comma 1 del presente Regolamento.
3. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza dell'Azienda USL.

#### **Art. 15**

*(Sospensione dell'accesso al mercato)*

1. Nel caso di inosservanza del Disciplinare del mercato e nel caso di mancata presentazione della comunicazione di cui all'art. 7, comma 4 del presente Regolamento, il Comitato provvede a segnalarlo al Comune che procede a richiamare l'impresa tramite lettera raccomandata o consegnata a mano.
2. Nel caso di gravi scostamenti da quanto previsto nel Disciplinare del mercato, dopo il termine concordato per la loro eliminazione, il Comune può sospendere l'impresa dalla partecipazione al mercato.
3. In caso di sospensione, l'azienda potrà richiedere, non prima di sei mesi, l'annullamento di tale provvedimento chiedendo la riammissione al mercato, dimostrando di avere eliminato le non conformità che hanno portato alla sospensione.

#### **Art. 16**

*(Esclusione dall'accesso al mercato)*

1. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano, nei seguenti casi:
  - a. per perdita dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente Regolamento;
  - b. per mancata esecuzione degli adeguamenti prescritti dall'Azienda USL volti ad eliminare la mancanza dei requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 12 del presente Regolamento nei tempi indicati.
2. Il Comune stabilisce l'esclusione dell'imprenditore agricolo dal mercato, dandone comunicazione all'interessato tramite lettera raccomandata o consegnata a mano nel caso di rilascio di tre richiami, anche in tempi diversi, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 15 del presente Regolamento. Il Comune provvederà ad escludere l'imprenditore agricolo dal mercato nel caso di doppia sospensione dal mercato secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 15 del presente Regolamento e dopo un terzo delle assenze annue senza comprovato motivo.

## **TITOLO II**

### **Autorizzazione del Mercato su area privata**

#### **Art. 17**

*(Requisiti dei mercati su area privata)*

1. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti anche da soggetti privati su aree di proprietà privata.
2. Nel caso di cui al comma 1 il richiedente dovrà comunque attenersi a quanto previsto dagli artt. 4 - 5 - 7 (commi 1 e 2) - 10 – 12 – 14 (commi 1 e 3) del presente Regolamento.
3. E' fatto inoltre obbligo di rispettare i seguenti punti:
  - a. il soggetto privato in possesso del titolo di conduzione dell'area/locale da destinare al Mercato inoltra apposita istanza al Comune competente per territorio, chiedendo l'autorizzazione a costituire il mercato;
  - b. all'interno dell'area prescelta per il mercato, ciascuna impresa agricola che intenda partecipare facendo attività di vendita diretta, deve inoltrare comunicazione al Comune in cui si intende esercitare, con l'indicazione dell'ubicazione del mercato individuato.
4. Ciascun partecipante al mercato dovrà fare altresì riferimento a quanto previsto dal disciplinare allegato al presente Regolamento, in particolare dagli articoli 2 – 3 – 5 e 6.
5. Per quanto non espressamente acclarato negli articoli richiamati del presente Regolamento e del disciplinare, si rimanda alla normativa vigente sulla vendita diretta.

### **TITOLO III**

#### **Disposizioni finali**

##### **Art.18**

*(Validità del Regolamento)*

1. Il Regolamento comunale del mercato di vendita diretta di prodotti agricoli e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'Albo Pretorio del Comune.